

STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 409 e 414 Cod Proc. Civ.

in combinato con l'art. 63 D. Lgs. 165/2001.

Con contestuale domanda di provvedimenti d'urgenza ex art.

700 Codice di Procedura Civile

nell'interesse della prof.ssa **GIOVANNA PIZZULO**, nato ad Avellino il 24.01.1980, residente in Vallata (AV) alla via Chianchione n. 13, c.f. PZZGNN80A64A509D, elettivamente domiciliata in Vallata alla via Matteotti n. 116 nello studio dell'avv. Paolo Tanga [c.f. TNGPLA62H22L589Z], dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale su foglio congiunto al presente atto,

Ricorrente

contro: 1) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro in carica;

2) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – in persona del legale rappresentante p.t.

3) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA - in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Convenuti

Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., si dichiarano i seguenti dati:

- p.e.c.: paolo.tanga@ordineavvocatiarianoirpino.org; fax: 0827/91903.



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

Fatto

A) Giovanna Pizzulo dall'anno 2011 è inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento [in seguito, per brevità "GAE"] del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Regionale della Puglia – **Ambito Territoriale di Foggia**, quale docente non di ruolo per le classi di concorso **A043, AD00, A050 AD02 e AAAA**, così come aggiornate per il triennio 2014 – 2017, giusta decreto di approvazione del 2 agosto 2014 prot. n. 4813, e ripubblicate di recente in data 23.07.2015.

B) In particolare, la prof.ssa Pizzulo risulta collocata nelle GAE pubblicate il 27.08.2014 [v. all. 1, 1bis, 1ter, 1 quater, 1 quinquies] nel seguente modo:

- per la classe di concorso A043, nella posizione 183 con punti 33 (su 283 inclusi);
- per la classe di concorso AD00, nella posizione 224 con punti 33 (su 316 inclusi);
- per la classe di concorso A050, nella posizione 63 con punti 129 (su 243 inclusi);
- per la classe di concorso AD02, nella posizione 110 (su 226 inclusi);
- per la classe di concorso AAAA, nella posizione 411 con punti 28.

E nelle GAE ri-pubblicate il 23.07.2015 [v. all. all. 2, 2bis, 2ter, 2 quater, 2 quinquies] nel seguente modo:

- per la classe di concorso A043, nella posizione 137 (su 224 inclusi);
- per la classe di concorso AD00, nella posizione 159 (su 238 inclusi);
- per la classe di concorso A050, nella posizione 47 (su 225 inclusi);



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

- per la classe di concorso AD02, nella posizione 83 (su 199 inclusi);
- per la classe di concorso AAAA, nella posizione 401 con punti 28.

C) Con decreto in data 17.07.2015 prot. n. 000767 del Direttore generale per il Personale Scolastico del MIUR è stata indetta, a norma dell'art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107 – cd. Riforma del sistema nazionale di istruzione – la procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 98, della medesima legge (piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) [v. all. 3]

1. Il decreto ministeriale precisa, in conformità della Legge 107/2015 [in seguito, *breviter*: “Legge”], che la procedura è finalizzata alla *“copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico 2015-2016 ai sensi dell'art. 399 del T.U. di cui al D. lgs. 297/1994, nonché per la copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge che ne indica la ripartizione tra gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per tipologia di posto e per regioni”*, il tutto secondo le fasi descritte dall'art. 1 c. 98 della Legge.

2. Dispone, altresì, all'art. 2, che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni le seguenti categorie di aspiranti:

a) “i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con d.d. del Ministero dell'Istruzione n. 82/2012.....”;



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

b) “i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’art. 1, comma 605, lettera c della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014 – 2017”.

3. Scandisce, inoltre, lo sviluppo del piano di assunzione straordinario in tre fasi (*a*, *b* e *c*), disciplinando in particolare le fasi *b* e *c* (v. art. 3), là dove prevede che:

b) in deroga all’art. 399 del Testo Unico i soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a - [fase questa, nella quale sono assunti i medesimi soggetti nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico 2015-2016 secondo le ordinarie procedure dell’art. 399] - sono assunti, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a, secondo la procedura nazionale di cui all’art. 100 della Legge;

c) in deroga all’art. 399 del Testo Unico i soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fasi di cui alle lettere a e b sono assunti, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

allegata alla Legge, secondo la procedura nazionale di cui all'art. 100 della Legge.

4. Detta, infine, i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni secondo le fasi *b* e *c*, prevedendo la formazione della domanda esclusivamente attraverso il sistema "Polis" – acronimo di Presentazione On-line delle Istanze – attivabile dalla *home page* del sito internet del MIUR, sancendo la irricevibilità delle domande presentate con modalità diversa, facultando gli aspiranti sia ad esprimere, se in possesso della relativa specializzazione, l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno e i posti comuni, sia ad esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale; stabilendo, infine, nel **14 agosto 2015 ore 14:00**, il termine perentorio per presentare la domanda *on line*.

D) In data **4 agosto 2015** la prof.ssa Giovanna Pizzulo, essendo iscritta nelle GAE definitive dell'Ufficio Scolastico per la Regione Puglia – Ambito Provinciale di Foggia – pubblicate in data 27.08.2014, valide per il triennio 2014 – 2017 e rieditate in data 23.07.2015 per le predette classi di concorso A043, AD00, A050, AD02 e AAAA, collegandosi al sito internet del MIUR www.istruzione.it e utilizzando il Portale "Polis" – acronimo di Presentazione on line Istanze – formava su apposito modulo dal contenuto in gran parte precompilato dal Sistema la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario indetto e regolato dal precitato decreto dirigenziale n. 767/2015, limitandosi a contrassegnare le componenti opzionali, quali, in particolare, la preferenza per i posti di sostegno rispetto a quelli comuni e a graduare



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

l'ordine delle province, con riguardo alle quali operare l'individuazione della sede definitiva. Lo stesso giorno, precisamente alle ore 11:11, la domanda veniva confermata e inviata, come attestato da e.mail del MIUR in pari data e ora, così formulata: *“Gentile Giovanna Pizzulo, con la presente La informiamo che la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 previsto dalla l. 107 del 13 luglio 2015 da Lei presentata tramite istanze on line del M.I.U.R. in qualità di aspirante docente incluso nella graduatoria ad esaurimento è stata da Lei confermata e inviata in data 04.08.2015”* [v. all. 4].

E) Il 14 agosto 2015 alle ore 16:05 [v. all. 5] la Pizzulo – la quale, peraltro, in quel periodo era colpita da frequenti collassi per crisi vagali tali da imporle l'assoluto riposo [v. all. 6] - consultando per puro caso la casella di posta elettronica ordinaria non certificata, si avvedeva esserle appena pervenuta la nota prot. AOODRPU n. 8960/32 datata 11 agosto 2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – non firmata scritturalmente dal Direttore Generale – del seguente tenore letterale: *“Si informa la S.V. che questo Ufficio ha proceduto, in autotutela ad apportare in data 06/08/2015 sulla piattaforma informatica talune variazioni rispetto alla posizione della S.V. stessa nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012, ovvero nella Graduatoria ad Esaurimento, a seguito di altrettanti provvedimenti amministrativi.*

Poiché tale operazione ha comportato la cancellazione della domanda, eventualmente già inviata precedentemente al 06/08/2015, relativa alle fasi B e C del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015, si invita la S.v. a



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

procedere nuovamente alla presentazione della domanda laddove è stata sciolta la riserva, ovvero ad inserirla se interessato.

A tale proposito si ricorda che il termine previsto scade alle ore 14 del 14 agosto 2015.” [v. all. 7].

F) Questo atto e la sua conoscenza postuma segnano per la ricorrente l’inizio di una vicenda penosa e sconcertante che, contraddistinta dall’agire della P.A. datrice tra la somma inefficienza e il sopruso, rischia di compromettere la legittima e certa stabilizzazione della Pizzulo nell’impiego pubblico e che mina, con progressiva gravità, la salute psico – fisica della stessa con ripercussioni pregiudizievoli sulla sfera esistenziale, relazionale, lavorativa e affettiva.

Infatti:

- nella immediatezza la Pizzulo, dopo aver invano tentato di accedere al portale “Polis”, con e. mail delle ore 17:42, nel rappresentare la sua incolpevole conoscenza postuma della nota dirigenziale dell’11.8.2015, chiede all’Ufficio Scolastico Regionale di essere posta in condizione di rinnovare la domanda mediante il sistema informativo del Ministero, l’uso del quale le era inibito [v. all. 8];

- l’Ufficio Scolastico Regionale legge il messaggio in data 17.8.2015 [cfr. avviso di lettura – all. 9], ma resta silente, cosicchè la prof.ssa Pizzulo con nota trasmessa a mezzo mail del 26.8.2015 chiede di essere “contattata o ricevuta” per dirimere la questione della “cancellazione” della sua domanda ad opera di agenti della P.A. datorile [v. all. 10] e, non ricevendo risposta, in data



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

28.8.2015 inoltra - sempre in via elettronica – all’Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia formale reclamo con diffida ad essere reinserita immediatamente nel piano assunzionale straordinario – fasi b e c – previsto dalla l. 107/2015 [v. all. 11];

- la ricorrente rinnova le medesime attività propulsive nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale con richiesta di ricevimento e reclamo in data 03.09.2015, cui fa riscontro una richiesta di contatto telefonico con funzionario dell’Ufficio, che lascia aperta una speranza di risoluzione del problema [v. all.ti 12, 12bis e 12 ter];

- senonchè nulla si è concretizzato da allora ad oggi, quando, conclusa la fase b, si approssima il completamento anche della fase c.; né ha sortito effetto la diffida inviata a mezzo p.e.c. in data 10.11.2015 [v. all. 13].

Rebus sic stantibus, si osserva in

Diritto

La ricorrente vantava e vanta un autentico diritto soggettivo, pieno e incondizionato, alla assunzione secondo le fasi *b* e *c* del piano straordinario di stabilizzazione nell’impiego indetto dal MIUR col decreto dirigenziale n. 767 del 17.7.2015 – artt. 1, 2 e 3 - in conformità dell’art. 1 commi 95 e ss. della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

Tale diritto potestativo ad essere destinatario della proposta di assunzione nello svolgimento delle fasi progressive **b** e **c** del piano straordinario di stabilizzazione nell’impiego pubblico nel settore scolastico – area didattica – e, specularmente, a perfezionare la novazione del rapporto di lavoro, da



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

precario a tempo indeterminato e di ruolo, mediante l'accettazione della proposta stessa, presenta le seguenti connotazioni:

- deriva, sotto il profilo genetico – causale, dalla sussistenza degli elementi essenziali della fattispecie astratta, delineata dalla cennata normativa primaria e secondaria di settore [id est: Legge 107/2015 e D.D. 767/2015], con riguardo al piano straordinario di assunzione nella Scuola pubblica;
- era ed è, altresì, esigibile attesa la disponibilità di posti che l'Amministrazione ha deliberato *ex ante* di ricoprire a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 767/2015 [là dove si dà atto di una consistenza di posti disponibili e vacanti del personale docente per l'anno scolastico 2015-2016 di 47.476 unità e si dà atto della messa a disposizione – secondo la ripartizione di cui alla allegata tabella 1, altresì per il piano straordinario di ulteriori 48812 posti comuni e n. 6446 posti di sostegno] e sussisteva e sussiste nelle varie fasi di sviluppo del piano assunzionale straordinario in correlazione esclusivamente con la posizione e il punteggio nelle sia nelle GAE aggiornate ad agosto 2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – **Ambito Territoriale di Foggia** – sia in quelle rieditate a luglio 2015 e secondo le preferenze manifestate dall'aspirante per i posti di sostegno e per gli ambiti provinciali di assegnazione della sede;



STUDIO LEGALE TANGA

**Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi**

- investendo la sfera di gestione privatistica del rapporto da parte del datore di lavoro, è rimesso ex art. 63 e ss. D. Lgs. 165/2001 alla cognizione del giudice ordinario;
- è suscettibile di ampia ed effettiva tutela da parte dello stesso giudice ordinario che è abilitato a disapplicare gli atti amministrativi presupposti adottati in carenza di potere in concreto, ovvero ad attuare in via costitutiva e di condanna, anche al risarcimento in forma specifica e/o ripristinatoria, – di fronte a comportamenti attivi od omissivi della P.A. datrice di lavoro violativi del diritto soggettivo del lavoratore - le norme legislative e regolamentari che sanciscono la vincolatività – inesorabilità della sequenza delle assunzioni giusta la procedura nazionale di cui all'art. 100 della Legge, secondo lo scorrimento automatico delle GAE e in conformità delle preferenze espresse dall'aspirante [per posti e ambiti provinciali], non configurandosi nell'iter procedurale del piano assunzionale straordinario alcuna valutazione di discrezionalità di merito o tecnica.

La tesi, articolata secondo tale schema logico, riposa sui seguenti ordini di ragioni, tra loro peraltro strettamente correlati e dipendenti.

A) Sul titolo del diritto

Il diritto della Pizzulo alla partecipazione al piano straordinario di assunzione e conseguentemente alla stabilizzazione nell'impiego quale docente di ruolo e a tempo indeterminato ha titolo nei fatti costitutivi che, secondo la fattispecie



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

astratta delineata dalla cennata normativa primaria e secondaria di settore, coincidono con i seguenti, due elementi di fatto:

1. l'essere la prof.ssa Pizzulo inserita, in coerenza col requisito di legittimazione di cui all'art. 2 c. 1 lett. b del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 17 luglio 2015 n. 767, per le classi di concorso A043, AD00, A050, AD02 e AAAA nelle GAE dell'Ufficio Scolastico per la Regione Puglia – Ambito Territoriale di Foggia - valide per il triennio 2014-2017, sì come pubblicate in data 27.8.2014 e rieditate con pubblicazione del 23.07.2015 [v. precitati doc. da 1 a 1 quinquies; da 2 a 2 quinquies];
2. l'avere la prof.ssa Pizzulo presentato in data 04.08.2015 – vale a dire con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza – la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario per le fasi *b* e *c* di cui al ridetto decreto 767/2015 del Ministro dell'Istruzione e per esso dal Direttore Generale del Dipartimento per il Personale Scolastico, in ossequio alle modalità prescritte all'art. 4, vale a dire: uso del sistema informativo del Ministero, con accesso al Portale Polis, formazione della domanda, in gran parte precompilata dal Sistema; in particolare compilazione dei campi opzionali con espressione della preferenza per i posti di sostegno rispetto a quelli comuni e mediante indicazione dell'ordine di graduazione degli ambiti territoriali provinciali per l'assegnazione della sede definitiva, validazione digitale della domanda e suo invio al sistema informativo del MIUR: il tutto come attestato, quanto al fatto in sé, dalla e.mail in pari data del 4.8.2015 generata automaticamente dallo stesso sistema centralizzato e diramata



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

dall'*account* digitale del Ministero noreply@istruzione.it, comprovante a tutti gli effetti la formazione e l'acquisizione dell'istanza [v. precitato all. 4].

Difatti, è appena il caso di rilevare che la presentazione della domanda da parte di soggetto legittimato, qual era la Pizzulo, nelle forme prescritte dal decreto di indizione del piano straordinario, fondava e fonda un autentico diritto soggettivo, pieno e incondizionato, del docente precario, attraverso lo svolgimento delle varie fasi del piano assunzionale, alla stabilizzazione nell'impiego, essendo l'attività *in subiecta materia* della P.A. vincolata e diretta semplicemente alla verifica della sussistenza di requisiti predeterminati dalla legge, in ispecie sussistenti, quali la legittimazione ex art. 2 c. 1 lett. b D.DG. 767/2015, la corretta presentazione della domanda ex art. 4 stessa fonte normativa e la capienza nei posti messi a disposizione dall'Amministrazione giusta l'art. 1 stesso D.DG. 767/2015, in ragione del punteggio e della posizione in GAE della Pizzulo, nonché della preferenza espressa per i posti di sostegno e per l'ordine di graduazione degli ambiti provinciali.

B) Sulla attualità del diritto

Il diritto della ricorrente alla assunzione è divenuto esigibile già nella fase *b* della procedura straordinaria.

L'assunto trova conferma in ciò che, come consta alla ricorrente da fonti informative dirette e vorrà confermare il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia [non essendosi rinvenuto nell'Albo *on line* l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di assunzione in relazione alle varie sopra



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

menzionate classi di concorso] con particolare riferimento alla classe di concorso AD00, cui si riferisce la certezza soggettiva della Pizzulo, la **quasi totalità** dei soggetti inclusi nella relativa graduatoria dell'Ambito Territoriale di Foggia è stata contemplata dal piano straordinario, ricevendo l'offerta di assunzione, quindi, quasi tutti gli oltre 80 aspiranti postergati rispetto alla ricorrente.

Il diritto è altresì attuabile, per le stesse ragioni, in relazione alle altre classi di concorso, *a fortiori* e in subordine per la fase c, risultando alla ricorrente che sono stati destinatari di proposta di assunzione soggetti collocati nelle GAE posteriormente ad essa.

Sulla giurisdizione del G.O.

La giurisdizione del giudice ordinario a norma degli art. 63 e ss. D Lgs. 165/2001 va affermata in coerenza con la conformazione della domanda nel suo complesso di *causa petendi* e di *petitum*.

Al riguardo, giova richiamare l'ordinanza n. 16041/2010 delle S.U. della Corte Suprema di Cassazione che, dedicata *ex professo* al tema della stabilizzazione del personale scolastico, ha avuto modo di sottolineare i principi, consolidatisi nella giurisprudenza stessa di legittimità e in quella di merito (v. *ex plurimis*, di recente, Trib. di Siena sent. 299/2015), per cui:

“le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale” (e questa è l'ipotesi della formazione e inserzione nelle GAE, che richiedono il possesso del titolo di studio e degli



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

altri titoli di studio e di servizio abilitanti per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione) *“non bandiscono concorsi, ma devono limitarsi a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda”*;

“la legge, quindi, non attribuisce all'amministrazione il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendosi procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative”;

“la regolamentazione legislativa, pertanto, sottraendo le procedure di “stabilizzazione” all'ambito di quelle concorsuali di cui all'art. 63 comma 4 d. lgs. N. 165/2001, colloca le controversie inerenti a tali procedure nell'area del “diritto all'assunzione” di cui all'art. 63 comma 1”, con conseguente attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro competente per territorio.

Sul comportamento illegittimo – illecito e sulla responsabilità della P.A.

La condotta della Amministrazione viola i doveri di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., nonché di buon andamento, efficacia ed efficienza ex art. 1 in combinato con l'art. 2 della l. 241/1990 e s.m.i. nello svolgimento dei rapporti anche di natura privatistica con gli amministratori; vulnera in particolare il diritto a contrarre della Pizzulo nella forma del novare l'attuale rapporto di impiego precario in quello stabile di ruolo e a tempo indeterminato pieno, con



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

innegabili ricadute pregiudizievoli sia in ambito lavorativo – patrimoniale per l'arresto – esclusione del processo di stabilizzazione nell'impiego, con perdita attuale e potenziale delle varie utilità, giuridiche ed economiche, connesse all'acquisto dello *status* di docente di ruolo a tempo indeterminato; sia sulla correlata sfera personale in termini di danni alla salute, esistenziale e alla vita di relazione, conseguenti alla frustrazione del diritto al lavoro stabile, rientrante tra i diritti inviolabili della persona ex artt. 2 e 4 della Costituzione repubblicana.

Invero, la esclusione dal piano assunzionale straordinario della Pizzulo, che, avendo presentato regolare domanda quale soggetto legittimato, avrebbe dovuto essere necessariamente inclusa, è dipesa, quando non da dolo, certamente da colpa grave degli agenti della P.A.

A tal proposito, in primo luogo, appare francamente inconcepibile e comunque ingiustificabile che – una volta prescritta la necessità per una vastissima platea di aspiranti alla stabilizzazione di formare ed inviare la domanda esclusivamente su portale digitale dedicato dell'Amministrazione, il funzionario della P.A. possa "cancellare", vale a dire distruggere il documento digitale – sia per fatto accidentale, sia per imperizia nell'uso della piattaforma informatica, sia per dolo – senza che siano adottate *ab interno* misure di protezione [quale ad es. la maschera che richiama l'attenzione dell'operatore sul fatto che sta eliminando un documento e ne chiede conferma], ovvero senza che sussistano mezzi e modalità tecniche di recupero e ricostruzione del documento digitale.



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

Ulteriori elementi di colpa grave ravvisabili nel comportamento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia nella vicenda che ci occupa sono dati dalle seguenti circostanze:

1. la cancellazione della domanda, come è detto nella nota 11 agosto 2015 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, [nota, sulla cui coerenza e proprietà di contenuto, se del caso, potranno farsi successivamente notazioni più perspicue] è accaduta il 6 agosto 2015, lasciandosi decorrere ben sei giorni fino a giungere a cavallo della scadenza del termine per formare e diramare la nota stessa. Una situazione del genere imponeva invece alla P.A., che, per sue gravissime manchevolezze, intendeva avvalersi della collaborazione suppletiva del partecipante alla procedura, un dovere di massima cura e diligenza nell'informarlo dell'accaduto con mezzi idonei a garantire la certa e immediata conoscenza della distruzione dell'istanza, cosa che, ovviamente, nel caso di specie si è omesso di fare.
2. l'Amministrazione è rimasta sorda alle insistenti richieste di rifacimento della domanda – se questo fosse stato l'unico modo perché la prof.ssa Pizzulo confluìsse nel piano straordinario assunzionale – anche quando, in un primo lasso di tempo successivo alla scadenza del termine del 14 agosto, aveva a sua disposizione una cd. “finestra” nel sistema informativo centralizzato per ovviare ad anomalie nella trattazione delle istanze regolarmente presentate, certamente non imputabili agli aspiranti alla stabilizzazione.



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

In conclusione, la pretermissione della ricorrente dal piano assunzionale è addebitabile alla condotta colpevole della P.A. e si risolve nella ingiusta lesione del diritto soggettivo della Pizzulo alla assunzione, tutelabile mediante condanna, anche in via preventiva – cautelare, al risarcimento nella forma specifica del previo inserimento della ricorrente nel piano assunzionale straordinario per l'anno 2015-2016, con decorrenza degli effetti giuridici dal settembre 2015, in conformità della domanda presentata in data 4.8.2015, se del caso ricostruibile e/o rinnovabile negli stessi esatti termini dedotti dalla ricorrente [vale a dire: per le fasi *b* e *c*; per le classi di concorso, per le posizioni e i punteggi nelle GAE dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia - Ambito Territoriale di Foggia -, nonché con preferenza dei posti di sostegno rispetto a quelli comuni, nell'ordine di graduazione degli ambiti provinciali e secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della legge 107/2015], nonché mediante declaratoria – una volta verificata la capienza nel piano assunzionale – del diritto ad essere assunti, ovvero condanna alla costituzione del rapporto d'impiego in forma stabile, a tempo pieno e indeterminato; ovvero, infine, nella condanna al risarcimento per equivalente degli ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.

Sulla tutela cautelare.

Sussistono, altresì, entrambi i presupposti per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

Quanto al *fumus boni iuris*, la prognosi favorevole sul fondamento del diritto azionato può ricavarsi dai motivi di ricorso.

In ordine al *periculum in mora*, occorre rilevare che il tempo occorrente per la definizione della lite nel merito rischia di compromettere irrimediabilmente diritti primari dell'istante, assistiti altresì da tutela costituzionale, quali il diritto al lavoro stabile, il diritto alla esplicazione della personalità, il diritto alla salute, il diritto alla integrità della famiglia.

A tal proposito giova evidenziare:

- quanto alla sfera lavorativo – patrimoniale:

a) se è vero che il completamento della fase **b** del piano straordinario, già rispetto alla quale può certamente predicarsi una concretizzazione del diritto alla assunzione, rende attuale il danno da mancata immissione in ruolo a tempo indeterminato [almeno con riguardo alla classe di concorso AD00, consta, infatti, alla ricorrente che quasi tutti i soggetti inseriti nella GAE e, tra essi, oltre 80 aspiranti collocati di seguito alla Pizzulo sono stati assorbiti nel piano di stabilizzazione nella stessa fase **b**], è pur vero che, trattandosi di illecito permanente, la tutela cautelare verrebbe a prevenire l'ulteriore protrarsi della situazione dannosa;

b) *de residuo*, il perfezionamento della fase **c** è ancora in corso [v. avviso di convocazione per i giorni 25 e 26 nov. 2015 – all. 14], sicchè il danno non si è ancora del tutto attualizzato, con possibilità, quindi, di scongiurarlo mediante un provvedimento a tutela anticipata.



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

Inoltre, v'è da osservare che, se anche la decisione di merito fosse in grado di spiegare efficacia ripristinatoria della posizione giuridica della ricorrente, facendo decorrere l'inquadramento nel novero degli insegnanti di ruolo a tempo pieno e indeterminato dalla data del primo settembre 2015 giusta le previsioni ex art. 3 c. 1 lett. b e c del più volte menzionato Decreto Dirigenziale 17.07.2015 n. 767, il migliore trattamento erogato per l'impiego stabile rispetto a quello precario attualmente in corso con contratto a termine fino al 30 giugno 2016 tra la prof.ssa Pizzulo e l'I.P.S.A.R. "Bonghi" di Lucera [v. all. 15], anche in relazione ad eventuali assenze e ferie retribuibili, nonché nella prospettiva della costituzione del tfr, integra un'utilità o *chance* che, se non fosse accordata tutela d'urgenza, sarebbe irreparabilmente persa.

D'altro canto, sempre nell'ambito della sfera lavorativa – patrimoniale, sono configurabili alla luce della normativa dettata dalla stessa Legge 107/2015, ulteriori facoltà potestative ed utilità che sono connesse alla novazione dell'impiego da precario a tempo indeterminato nell'anno 2015 e che si presenterebbero a breve, quali la possibilità di fare **l'anno di prova** nella attuale sede provvisoria di insegnamento, la possibilità, a partire dall'anno **2016**, di accedere alla **mobilità interprovinciale** (v. art. 1 c. 108 l. 107/2015), la possibilità di conseguire **bonus stipendiali** (v. art. 1 c. 129 l. 107/2015); facoltà e utilità che andrebbero perente o sarebbero difficilmente esercitabili all'esito del giudizio di merito se non dovesse sopravvenire, *medio tempore*, un provvedimento d'urgenza che anticipi la tutela. Si pensi, qualora la Pizzulo non dovesse essere immediatamente inserita nel circuito assunzionale



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

straordinario nel quale sono stati assorbiti soggetti postergati ad essa nelle GAE, a titolo esemplificativo della gravità del *periculum in mora*, non solo al danno futuro di essere destinata a sede definitiva geograficamente più lontana dal luogo di residenza, ma alla oggettiva riduzione, se non perdita, delle *chances* di avvicinamento all'esito di procedure di mobilità interprovinciale, minate dal previo esercizio delle stesse facoltà da parte di coloro che, pur collocati in GAE posteriormente alla ricorrente, sono entrati in ruolo a tempo indeterminato quest'anno e consolideranno nel tempo una posizione soggettiva intangibile.

Quanto alla sfera personale, strettamente correlata all'ambito lavorativo giusta il coordinamento degli artt. 2 e 4 della Costituzione, la tutela d'urgenza sortirebbe il risultato di evitare che la condotta dell'Amministrazione, ingiustamente frustranea del diritto all'assunzione, possa mortificare la personalità della ricorrente nonché aggravare patologie psichiche – di cui si accusano le avvisaglie in termini di “sindrome ansiosa con equivalenti depressivi” [v. all. 16] - con ulteriori riflessi pregiudizievoli sugli equilibri esistenziali, relazionali e familiari.

P.Q.M.

Giovanna Pizzulo, come sopra rappresentata e difesa,

ricorre

all'on.le Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro - in persona del Giudice designando, affinché, in accoglimento del ricorso, voglia, *contrariis reiectis*, così provvedere:



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

A) in via cautelare:

- emanare, con decreto *inaudita altera parte* ovvero con ordinanza previo contraddittorio tra le parti da instaurarsi nel minor tempo possibile, i provvedimenti interinali e d'urgenza tesi ad anticipare l'accoglimento delle domande di merito di cui *infra*; segnatamente:

1. ordinarsi al MIUR, nella conformazione di amministrazione centrale e periferica *in capite* indicata e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., di ricostruire mediante rigenerazione o ripristino del file elettronico distrutto, ovvero rinnovare o ritenere come ricostruita la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario di cui al Decreto Dirigenziale n. 767 del 17.07.2015 presentata da Pizzulo Giovanna, nata ad Avellino il 24.01.1980, secondo i contenuti dell'istanza confermata ed inviata on line dal Portale "Polis" del sito www.istruzione.it in data 4.8.2015 e andata distrutta per fatto colpevole della P.A, quali, oltre alla parte precompilata in automatico dal sistema informativo [dati personali, posizioni e punteggi per le classi di concorso A043, AD00, A050, AD02 e AAAA delle GAE dell'Ambito Territoriale di Foggia dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia], la preferenza per i posti sul sostegno rispetto a quelli comuni, l'ordine di graduazione degli ambiti provinciali di assegnazione della sede definitiva secondo l'elenco originario, fotografato da telefonino in data 4.8.2015 [v. all. 18];

2. per l'effetto, disporre che il MIUR, così come organizzato, inserisca Pizzulo Giovanna nel piano straordinario di assunzione anno 2015 – 2016



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

e rinnovi il suo svolgimento secondo la progressiva sequenza delle fasi *b* e *c* di cui al citato decreto ministeriale 767/2015 in funzione della verifica dell'assorbimento di essa istante in detto piano alla stregua della sua condizione giuridica nelle varie GAE corrispondenti alla classi di concorso, della preferenza espressa per i posti di sostegno e secondo l'ordine di graduazione degli ambiti provinciali di assegnazione della sede definitiva; in via ulteriore disporre che il MIUR, all'esito positivo di detta verifica, indirizzi alla prof.ssa Pizzulo proposta di assunzione a tempo indeterminato, di modo che la stessa possa esercitare, in congruo termine, la facoltà di accettazione.

B) Nel **merito**, rispetto al quale è strumentale la tutela cautelare :

1) previamente accertare e dichiarare che la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario indetto dal Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca e per esso dal Direttore Generale del Dipartimento Scolastico con decreto n. 767 del 17.07.2015 in esecuzione dell'art. 1 c. 96 della l. 107/2015, regolarmente validata e presentata da Pizzulo Giovanna in data 04.08.2015 è stata cancellata dal sistema informativo del Ministero – Portale “Polis” – per fatto colpevole dell'Amministrazione; per l'effetto:

- ordinare al MIUR – nella sua organizzazione centrale e periferica *in capite* al ricorso indicata in persona dei vari legali rappresentanti p.t., di ricostruire, mediante rigenerazione e/o ripristino del file elettronico relativo al documento digitale originariamente inserito nel sistema



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

informatico, la detta domanda di partecipazione, ovvero di far rinnovare alla Pizzulo o di ritenere ricostruita la domanda stessa secondo i contenuti di quella originaria distrutta, quali, oltre alla parte precompilata in automatico dal sistema informativo [id est: dati personali, posizioni e punteggi per le classi di concorso A043, AD00, A050, AD02 e AAAA delle GAE dell'Ambito Territoriale di Foggia dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia] la preferenza per i posti sul sostegno rispetto a quelli comuni, l'ordine di graduazione degli ambiti provinciali di assegnazione della sede definitiva (secondo l'elenco originariamente formato – v. all. 17 - solo del quale, poiché all'epoca fotografato, è stata possibile la ricostruzione cartacea a seguito della distruzione della domanda ad opera di agenti del MIUR);

- condannare il MIUR, così come organizzato, ad inserire Pizzulo Giovanna nel piano straordinario di assunzione anno 2015 – 2016 e a rinnovare il suo svolgimento secondo la progressiva sequenza delle fasi *b* e *c* di cui al citato decreto ministeriale 767/2015 in funzione della verifica dell'assorbimento della stessa aspirante in detto piano alla stregua della sua condizione giuridica nelle varie GAE dell'Ufficio Scolastico regionale della Puglia – Ambito Territoriale di Foggia - corrispondenti alle varie classi di concorso in causale indicate, della preferenza espressa per i posti di sostegno e secondo l'ordine di graduazione degli ambiti provinciali di assegnazione della sede definitiva, come risultante dall'estratto cartaceo ricostruito (v. all. 17);



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

in via ulteriore disporre che il MIUR, all' esito positivo di detta verifica, indirizzi alla prof.ssa Pizzulo proposta di assunzione a tempo indeterminato, di modo che la stessa possa esercitare, in congruo termine, la facoltà di accettazione;

2. in subordine, disporre la stabilizzazione del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 1 commi 96 e ss. l. 107/2015, nonché degli artt. 1 e ss. del citato D. D. 767/2015, costituendo, previa verifica da parte di c.t.u./commissario ad acta dell'assorbimento della prof.ssa Pizzulo Giovanna nelle fasi, alternative e sequenziali, *b* e *c* del piano straordinario assunzionale di cui allo stesso decreto ministeriale, il corrispondente rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato con decorrenza giuridica dal primo settembre 2015;

3. condannare il MIUR – nella sua varia organizzazione come in capite –al risarcimento dei ulteriori compositi danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti dalla Pizzulo in conseguenza del comportamento illecito della P.A. datorile nella misura pecuniaria determinanda in corso di causa o che il Giudice stimerà equa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo.

Con vittoria delle spese, comprese quelle generali forfetarie, e compensi di lite [fase cautelare e di merito] oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute per legge”.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e 14 DPR 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il valore della domanda è indeterminabile sicchè è dovuto il contributo unificato di € 259,00.



STUDIO LEGALE TANGA

**Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi**

In via istruttoria:

a) produce i seguenti documenti:

- 1) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia pubblicata il 27.08.2014 classe di concorso A043; 1bis) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia pubblicata il 27.08.2014 classe di concorso AD02; 1 ter) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia pubblicata il 27.08.2014 classe di concorso AD00; 1 quater) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia pubblicata il 27.08.2014 classe di concorso AAAA; 1 quinquies) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia pubblicata il 27.08.2014 classe di concorso A050;
- 2) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia ri-pubblicata il 23.07.2015 classe di concorso A050; 2bis) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia ri-pubblicata il 23.07.2015 classe di concorso AD00; 2ter) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia ri-pubblicata il 23.07.2015 classe di concorso A043; 2 quater) estratto GAE Ambito Provinciale di Foggia ri-pubblicata il 23.07.2015 classe di concorso AD02;
- 3) D.DG. Ministero Istruzione, Università e Ricerca del 17.7.2015 n. 767;
- 4) Ricevuta della domanda di partecipazione a piano assunzionale di cui al D.DG 767/2015 in data 4.8.2015;
- 5) Avviso di lettura mail in data 14.8.2015 ore 16:05;
- 6) Certificato medico per malattia dal 10.8.2015;
- 7) Nota prot. 8960/32 Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in data 11.8.2015;



STUDIO LEGALE TANGA

**Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi**

- 8) E.mail in data 14 agosto 2015 ore 17:42 da Giovanna Pizzulo a Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
 - 9) Avviso di lettura della e.mail sub 8;
 - 10) Istanza Pizzulo Giovanna a Ufficio Scolastico Regionale Puglia in data 26.8.2015;
 - 11) Reclamo di Giovanna Pizzulo a U.S.P. di Foggia in data 28.8.2015;
 - 12) Reclamo di Giovanna Pizzulo a U.S.P. di Foggia in data 3.9.2015; 12bis)
Reclamo di Giovanna Pizzulo a U.S.R. Puglia in data 3.9.2015; 12ter)
e.mail Ufficio Scolastico Regionale in data 4.9.2015;
 - 13) Diffida avv. G. Marseglia per conto di Pizzulo Giovanna in data 10.11.2015;
 - 14) Convocazioni fase c piano assunzionale per Ambito Territoriale di Foggia;
 - 15) Contratto di assunzione scadente il 30.6.2016 tra Pizzulo Giovanna e IPSIAR “R. Bonghi” di Lucera;
 - 16) Certificato medico a firma dr. E. Puglia in data 23.11.2015
 - 17) Estratto cartaceo – riprodotto da foto – dell’elenco – ordine degli ambiti provinciali indicati nella domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario inviata telematicamente da Pizzulo Giovanna il 4.8.2015.
- b) chiede ordinarsi al MIUR di esibire in giudizio i seguenti documenti:



STUDIO LEGALE TANGA

Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi

- 1) graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per Puglia – Ambito Territoriale di Foggia – per le classi di concorso A043, AD00, A050, AD02 e AAAA;
 - 2) elenchi dei soggetti inclusi in dette graduatorie che, inseriti a domanda nel piano straordinario di assunzione di cui al decreto Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e per esso del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 767/2015, sono stati destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato secondo le fasi *b* e *c* previste dal decreto stesso;
 - 3) nonché ogni altro documento, anche in formato digitale o telematico, estraibile o decifrabile eventualmente mediante c.t.u., attinente alla materia del contendere o che il Giudice, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ritenesse di acquisire in via officiosa.
- c) ove necessario, all'esito della costituzione del convenuto, dell'evoluzione del procedimento e altresì alla stregua di sopravvenienze di fatto suscettibili di ulteriore deduzione assertiva e probatoria, disporsi:
- c.t.u. e/o commissario ad acta che, previa ispezione di tutti gli atti rilevanti e pertinenti detenuti dal MIUR, ricostruisca la domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario presentata dalla ricorrente on line in data 4.8.2015 (anche mediante rigenerazione – ripristino del file elettronico madre di formazione dell'istanza 4.8.2015); verifichi la esigibilità – attualità del diritto della Pizzulo alla assunzione sulla base dei requisiti posseduti dalla ricorrente e delle preferenze espresse, nonché alla stregua dello sviluppo del



STUDIO LEGALE TANGA

**Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi**

procedura di assunzione di cui al D.DG MIUR n. 767/2015; verifichi la capienza nel piano assunzionale della prof.ssa Pizzulo Giovanna; garantisca alla stessa la facoltà di accettare l'offerta di assunzione secondo le preferenze espresse, antergandola a coloro che, sebbene ricoprissero in graduatorie posizioni posteriori, sono stati destinatari prima di essa di proposta di assunzione nell'ambito dello stesso piano straordinario; compia ogni altra attività di giustizia, utile alla decisione della lite:

- c.t.u. medico – legale per l'accertamento del danno non patrimoniale [biologico, esistenziale, relazionale, etc.] correlabile alla situazione antiggiuridica della mancata e/ o ritardata stabilizzazione della ricorrente per fatto colpevole della P.A.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

La ricorrente, infine, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati e stante l'impossibilità materiale di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati nelle GAE in posizione postergata, chiede all'adito Tribunale di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., qualora ritenuto necessario ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, alla notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante pubblicazione degli atti stessi sul sito internet dedicato del MIUR (Ufficio Scolastico Regionale della Puglia – Direzione Generale – oppure Ufficio Scolastico Regionale della Puglia – Ambito Territoriale di Foggia), prassi, come è noto, condivisa da numerosi tribunali (*ex multis*: Trib di Latina, sez.



STUDIO LEGALE TANGA

**Avv. Paolo Tanga – Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori –
Avv. Ivana Iannuzzi**

lavoro, decr. 7.1.2015, giudizio r.g. 4784/2015; Trib. di Cagliari sez. Lavoro
decr. 28.1.2015, giudizio r.g. 5350/2015; Trib. Potenza – sez. lavoro – decr.
11.7.2014, giudizio r.g. 1646/2012].

S.j.

Vallata – Foggia, 23.11. 2015.

– Avv. Paolo Tanga -

